COMUNE DI CERGNAGO
PROVINCIA DI PAVIA

BILANCIO DI PREVISIONE

2019 - 2021

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
2. L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
3. L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
4. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientra quella derivante dal rischio di restituzione di somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno al 85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"

Si è ritenuto di applicare , per il Bilancio di Previsione 2019/2021, in via prudenziale e stante l'andamento storico delle riscossioni, le seguenti aliquote:

Anno 2019	85%
Anno 2020	100%
Anno 2021	100%

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.
La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) – prima TARSU e TARES - Entrate contravvenzione al codice della strada.

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media ponderata del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi - metodo A1) media aritmetica su totali

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, suddividendo il calcolo tra gli anni con bilanci non armonizzati (2012-2013-2014) ed anni con bilanci armonizzati (2015-2016) in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza.
Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).
La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.
Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.
In allegato alla presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

Fondo Crediti Dubbia e Difficile Esazione

Secondo quanto indicato nei principi contabili di competenza finanziaria applicato si è proceduto a determinare il fondo crediti dubbia esigibilità che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Nel triennio considerato dal bilancio di previsione, l'importo minimo – e quindi obbligatorio – dell'accantonamento deve essere:

a) Per gli enti non sperimentatori:

- Per il 2019 pari al 85% dell'importo previsto a regime
- Per il 2020 pari al 95% dell'importo previsto a regime
- Per il 2021 pari al 100% dell'importo previsto a regime

La determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata tenendo presente quanto esposto nel principio contabile della contabilità finanziaria.

Si è proceduto a individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

La scelta del livello di analisi, lasciata al singolo ente, deve essere almeno effettuata a livello di tipologia. Per completezza e maggior dettaglio, si è scelto di condurre l'analisi a livello di capitolo e articolo.

Non sono state prese in considerazione perché non prevedono accantonamento al fondo le seguenti entrate:

- crediti assistiti da fidejussione;
- entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa
- i trasferimenti da enti pubblici e il fondo di solidarietà comunale;
- gli interessi attivi perché accertati per cassa;
- le entrate da servizi per conto di terzi in quanto partite di giro;

Considerate le suddette esclusioni, sono stati individuate le seguenti risorse d'incerta riscossione:

- recupero evasione Ici - Imu - Tasi
- tassa rifiuti (Tari)
- sanzioni codice della strada

Si è provveduto, quindi, a calcolare per ciascun capitolo delle entrate individuate al punto precedente, la media tra incassi e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Gli incassi sono stati calcolati considerando, per il primo quadriennio del quinquennio precedente, anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

1. media semplice;
2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli

accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno nel quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Tale calcolo deve essere ripetuto per tutte e tipologie (o voci di entrata di maggior dettaglio) di dubbia esigibilità.

La scelta della modalità di calcolo è rimessa al responsabile finanziario dell'ente, che ne indica la motivazione nella nota integrativa al bilancio. Si è optato per l'utilizzo del metodo ordinario.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo così ottenuto, risulta essere pari a:

- € 34.119,51 per l'anno 2019 (importo minimo) - € 34.119,51 (importo stanziato)
- € 34.753,09 per l'anno 2020 (importo minimo) - € 34.753,09 (importo stanziato)
- € 36.582,20 per l'anno 2021 (importo minimo) - € 36.582,20 (importo stanziato)

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Risultato di Amministrazione Presunto

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato al bilancio di previsione ed evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati.

L'obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell'esistenza di un eventuale disavanzo e, quindi, l'esigenza di provvedere alla relativa copertura.

Nella prima parte del prospetto si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2018, alla data di redazione del bilancio di previsione 2019, mentre nella seconda parte viene rappresentata la composizione dell'avanzo stesso.

La quantificazione del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2018 risulta pari ad € 654.866,35 di cui € 58.557,16 parte vincolata €. 171.811,65 ed €. 424.497,54 parte disponibile.

Fondo Pluriennale Vincolato

Si evidenzia, inoltre, che nel bilancio è esplicitato l'importo del fondo pluriennale vincolato (FPV).

Per una corretta lettura dei dati di bilancio è opportuno riportare alcune informazioni in merito a tale fondo, elemento che più di ogni altro rende evidente le profonde innovazioni derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.

Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo pluriennale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da ;

- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Nel bilancio di previsione 2019/2021 sono effettuati stanziamenti di FPV in spesa:

- Spesa corrente €. 0,00 Anno 2019
- Spesa in conto capitale €. 3.363,90 Anno 2019
- Per gli anno 2020-2021 non è previsto alcun importo, dal momento che non è previsto alcun investimento il cui cronoprogramma preveda con esattezza il protrarsi dei tempi di realizzazione oltre il termine dell'esercizio di avvio dei relativi lavori.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 – 2021

ENTRATE	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Utilizzo avanzo di amministrazione	50.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	3.363,90	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	330.550,00	328.615,00	330.615,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.970,00	26.470,00	26.470,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.601,00	83.051,00	83.051,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	53.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 5 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	502.121,00	451.136,00	453.136,00

SPESE	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - *Spese correnti*	449.121,00	438.136,00	440.136,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	106.363,90	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (*)	555.484,90	451.136,00	453.136,00

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2019
	Fondo di Cassa all'1/1/2019	**573.261,68**
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	489.514,99
2	Trasferimenti correnti	28.855,00
3	Entrate extratributarie	129.998,77
4	Entrate in conto capitale	53.134,20
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Antic. da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	122.561,44
	TOTALE TITOLI	**824.064,40**
TOTALE GENERALE ENTRATE		**824.064,40**

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2019
1	Spese correnti	509.303,09
2	Spese in conto capitale	130.194,67
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rmborso di prestiti	0,00
5	Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	127.853,20
	TOTALE TITOLI	**767.350,96**
	SALDO DI CASSA	**767.350,96**

Verifica dell'equilibrio economico-finanziario di parte corrente del Bilancio di previsione (art. 162, comma 6, del TUEL)

.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		573.261,68			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		449.121,00	438.136,00	440.136,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		449.121,00	438.136,00	440.136,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*34.119,51*	*34.753,09*	*36.582,20*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti [2]	(+)		0,00	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3]					

O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)		50.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		3.363,90	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		53.000,00	13.000,00	13.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		106.363,90	13.000,00	13.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali [4]:				
Equilibrio di parte corrente (O)		**0,00**	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Equilibri di finanza pubblica

A decorrere dal 2019 cessano le norme sul pareggio di bilancio previste dagli articoli della legge 11 dicembre 2016 e della legge 27 dicembre 2017, n.205.

- restano tuttavia gli obblighi di certificazione e monitoraggio del saldo non negativo del 2018.

- resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2017.

Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto dell'equilibrio viene riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.
Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Cergnago non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società posseduto con l'indicazione della relativa quota percentuale

Ragione Sociale	*Quota di partecipazione*
CBL S.p.A	0,003%
GAL Lomellina s.r.l	Quota nominale euro 200,00
C.L.I.R s.p.a	0,78%

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:
www.cblspa.it
www.clir.it
www.gal-lomellina.it

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Irene Desidero'